

REGOLAMENTO

MUSEO DI PALAZZO BONIFACIO VIII

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art.1

Il Museo di Palazzo Bonifacio VIII è ospitato:

- o Nella parte visitabile del Palazzo (sale di ingresso, sala conferenze, sala delle Oche, sala dello Scacchiere, sala del Giubileo e pertinenze);
- o È esclusa dal Museo la parte del Palazzo ad uso abitativo che resta di esclusiva pertinenza della Congregazione.

D'ora innanzi il Museo di Palazzo Bonifacio VIII sarà indicato come "Museo".

Art.2 Personale

Il Direttore, il personale di custodia e gli addetti all'attività didattica e di valorizzazione possono essere sia dipendenti della Congregazione che della società di gestione. La suddivisione degli oneri è legata da specifici contratti.

CAPO II

Conservazione e incremento delle raccolte

Art.3 Inventari

Gli inventari del Museo saranno annotati in apposito registro d'inventario e contrassegnati con numero progressivo che sarà applicato all'opera stessa quando la natura dell'opera lo consenta. Periodicamente si provvederà alla verifica della consistenza dei materiali in confronto agli inventari.

Art.4 Tirocini

Il Museo accetta il lavoro di tirocinanti previa valutazione del Direttore ed in accordo con la società di gestione. I tirocinanti potranno operare all'interno della struttura solo se coperti da assicurazione e solo dopo essere stati informati sulle norme di sicurezza sul lavoro ed avere accettato le prescrizioni del responsabile per la sicurezza.

In caso di presenza di tirocinanti a seguito di un docente il responsabile della sicurezza diventa il docente accompagnatore dopo essere stato debitamente informato. Anche il docente deve accettare le prescrizioni del responsabile per la sicurezza.



Art.5 Donazioni e legati

Il Museo, previo parere positivo del Direttore, può accettare donazioni o legati di raccolte o singoli oggetti d'arte.

Il legale rappresentante curerà che di ogni oggetto sia riportata l'indicazione sul registro generale d'inventario e sarà compilata una scheda corredata di fotografia, in conformità di quanto previsto nell' articolo precedente.

Sarà inoltre tenuto un indice a scheda dei nomi dei donatori con riferimento al registro d'inventario.

Art.6 Didascalie

Tutte le opere e gli oggetti esposti debbono essere corredati di cartelli esplicativi con i dati d'autore, soggetto, data, provenienza, e nel caso di doni, di legati, o di depositi, con l'indicazione del donatore o del depositario.

Art.7 Prestiti

Nessun oggetto può essere allontanato dalla sua sede se non per restauro, fatta eccezione per esposizioni di speciale importanza, per le quali il Direttore ed il Legale Rappresentante, prese le necessarie cautele può deliberare sotto determinate condizioni l'allontanamento temporaneo degli oggetti.

Le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura e a carico dei musei o degli Enti richiedenti per il valore che verrà stabilito dal Direttore sentita la Congregazione, nella formula più ampia da chiodo a chiodo. Il trasferimento potrà aver luogo solo dopo la consegna della polizza relativa.

CAPO III

Disciplina

Art.8 Riproduzioni fotografiche

Il permesso di fotografare opere d'arte o di effettuare riprese filmate nel Museo per esclusivi fini di ricerca scientifica o promozione dello stesso può essere concesso dal Direttore, dietro presentazione di domanda scritta. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a consegnare copia del filmato. È altresì dovuto un esemplare della pubblicazione quando le riproduzioni siano utilizzate in modo da costituire editorialmente parte sostanziale.

Chiunque riproduca a stampa o in copie fotografiche materiali del Museo si impegna per ciò stesso ad indicare sotto la riproduzione l'appartenenza dell' originale al Palazzo di Bonifacio VIII.

Il permesso di riproduzione sarà negato quando possa derivarne danno all'oggetto.

Art.9 Realizzazione e vendita di pubblicazioni

All' interno del Museo potranno essere vendute guide, pubblicazioni, fotografie ecartoline su iniziativa della Congregazione, o autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.



Art.10 Orario e tariffe del Museo

Il Museo è aperto al pubblico con orario concordato tra la Congregazione e la società di gestione. Sempre in accordo saranno fissate le tariffe d'ingresso e dei servizi. Il museo deve garantire un'apertura minima settimanale pari a 24 ore.

Art.11 Divieti

- o E' vietato toccare le opere esposte;
- o E' vietato fumare in tutti gli ambienti del polo museale;
- o Il responsabile per il rispetto del divieto anti-fumo è obbligato a far osservare il divieto predetto.

CAPO IV

Personale di custodia

Art.12 Custodia e pulizia

Al servizio di custodia, di sorveglianza e di pulizia dei locali e delle suppellettili del Museo provvederà la Congregazione.

All' ingresso del Museo il personale dedicato curerà, secondo le norme previste dal presente regolamento, l'esazione dei diritti d' ingresso e le norme di legge transitorie o stabili. Le finalità dell'incasso sono stabilite da una convenzione tra Museo e società di gestione.

Il Direttore vigila sul regolare funzionamento dei servizi.

Art.13 Compiti di vigilanza

Il personale dovrà vigilare sopra lo stato di conservazione degli oggetti esposti nel Museo e informare il Direttore di eventuali deterioramenti.

Devono altresì far osservare ai visitatori il divieto di fumare e toccare gli oggetti esposti.